

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le segnalazioni delle società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. ed Enel S.p.A. pervenute, rispettivamente, il 29 luglio, il 5 agosto 2016 e il 23 gennaio 2017;

VISTE le informazioni portate all'attenzione dell'Autorità dalle società Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. il 14 settembre 2016 e le informazioni integrative pervenute dalle medesime società il 16 novembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Telecom Italia S.p.A.

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TI”) è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In particolare, TI è titolare della rete telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TI fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali. Nel 2015, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom è stato di circa 20 miliardi di euro, di cui circa 14 miliardi derivanti da vendite in Italia.

Fastweb

2. Fastweb S.p.A. (di seguito anche “FW”) fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari ed è uno dei principali operatori concorrenti dell’ex monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile, in qualità di operatore virtuale. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l’operatore *incumbent* del mercato elvetico. Nel 2015 FW ha generato ricavi per 1,736 miliardi di euro.

II. L’ACCORDO FRA TELECOM ITALIA E FASTWEB

3. In data 14 settembre 2016 Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. hanno portato a conoscenza dell’Autorità la sottoscrizione di un accordo con il quale hanno costituito una impresa comune cooperativa, denominata Flash Fiber S.r.l. (di seguito anche “FF” o “Società” o “Società Comune”),

operante nella promozione e realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra-larga in modalità FTTH, nell'ambito del relativo Piano Nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. In data 16 novembre 2016 le suddette società hanno fornito ulteriori informazioni e i chiarimenti richiesti in merito alle caratteristiche, all'attività svolta e ai criteri di gestione dell'infrastruttura che la Società intende costruire.

5. Il 29 luglio, il 5 agosto 2016 e il 23 gennaio 2017 sono pervenute segnalazioni da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. ed Enel S.p.A., nelle quali le suddette società hanno lamentato le potenziali restrizioni concorrenziali derivanti dall'operazione in oggetto con particolare riferimento, fra gli altri, ai profili legati al coordinamento orizzontale fra le due società madri nel mercato *wholesale* e nel mercato *retail*.

Le caratteristiche del nuovo soggetto giuridico

6. FF, società ad oggi non attiva, è assoggettata al controllo congiunto di TI e Fastweb. Fastweb ha infatti il potere di esprimere un veto, per effetto dei *quorum* rafforzati previsti dallo Statuto, sulle modifiche al *business plan* e/o sull'adozione di un nuovo piano industriale, nonché sui *budget* annuali. Secondo quanto comunicato dalle Parti, la Società non si qualifica come impresa comune a pieno titolo.

Gli obiettivi del progetto e il piano di investimento comune

7. In base all'accordo di coinvestimento, la Società avrà come scopo la realizzazione in 29 città di reti in fibra ottica in architettura FTTH (*Fiber to the home*). In particolare, il progetto in comune prevede che, nelle aree dove sono già presenti reti FTTC (*Fiber to the cabinet*) di TI e di Fastweb, FF realizzi il collegamento in fibra ottica tra il *cabinet* stradale e la sede dell'utente finale, all'interno degli edifici, principalmente per i clienti residenziali e *microbusiness*. In tal modo, TI e Fastweb realizzeranno due reti FTTH, delle quali la prima parte (rete primaria) risulta già in essere sulla base degli investimenti effettuati autonomamente dalle Parti, mentre la componente secondaria (tra il Centro Nodale Ottico - CNO e gli edifici dove si trovano le unità immobiliari dei clienti) sarà strutturata secondo il modello GPON (*Gigabit-Capable Passive Optical Network*), che consente di servire

più clienti contemporaneamente tramite il medesimo cavo di fibra ottica. Le infrastrutture così realizzate saranno rese disponibili da FF in uso esclusivo a TI e FW ad un prezzo concordato, mentre risorse di rete eventualmente eccedenti il fabbisogno delle Parti resteranno nella disponibilità di FF che potrà cederle in uso a richiedenti terzi.

8. Secondo quanto indicato nel *business plan*, la Società affiderà in *outsourcing* alle Parti i lavori di realizzazione della infrastruttura di rete. FF opererà esclusivamente nella fornitura a livello *wholesale* dei servizi di accesso alla “fibra spenta” e ai cavidotti relativamente alla rete secondaria in fibra ottica, alle tratte di adduzione e ai terminali; non è prevista la fornitura di servizi attivi su fibra ottica che saranno invece forniti – autonomamente e in concorrenza tra loro – da TI e Fastweb, anche mediante l’acquisizione dei necessari elementi passivi da FF (segmenti *end to end* o alberi GPON).

9. FF, in quanto proprietaria dell’infrastruttura, sarà titolare dell’offerta di servizi di accesso all’ingrosso (fibra spenta, segmenti terminali e infrastrutture di posa), nella misura in cui vi sia disponibilità di capacità residua - e in ogni caso entro un limite concordato dalle Parti -, una volta soddisfatte le domande di capacità di rete di TI e di Fastweb. Le modalità/condizioni tecniche di offerta saranno analoghe a quelle attualmente previste da TI quale operatore avente significativo potere di mercato.

10. TI e Fastweb offriranno sul mercato, autonomamente e in competizione tra loro, i servizi attivi di accesso su fibra ottica (VULA e *Bitstream*), secondo le condizioni tecniche attualmente previste dalle due società.

11. Quanto alle modalità tecniche di accesso alla fibra spenta di FF, queste saranno modellate sulla base dell’offerta di riferimento di TI approvata dall’Agcom. La possibilità, per gli operatori alternativi, di acquistare fibra spenta da FF è subordinata al possesso di reti in fibra ottica fino al Centro Nodale di riparto elementare ottico (CNO) oppure fino ai ripartitori ottici di edificio (ROE). Nel primo caso, gli operatori alternativi dovranno dotarsi di reti proprietarie in fibra ottica fino al CNO, cioè fino al punto di consegna del traffico gestito da FF, localizzato verosimilmente in prossimità del *cabinet*. Nel secondo caso, gli operatori alternativi dovranno portare la propria fibra ottica ancora oltre, fino alla base degli edifici. In sintesi, affinché gli operatori alternativi siano in grado di acquistare servizi di accesso alla fibra spenta da FF, dovranno, al minimo, possedere una propria rete FTTC.

12. Tutti i nuovi clienti di TI e Fastweb (residenziali e *microbusiness*) verranno attestati sulla nuova rete. I clienti attuali (attestati sulla rete in rame) verranno progressivamente migrati ai nuovi servizi *ultra broadband* passanti sulla infrastruttura posata dalla Società.

13. Il singolo edificio sarà raggiunto da un unico cavo multifibra all'interno del quale saranno dedicate le fibre ottiche necessarie alla gestione dei due alberi GPON riservati rispettivamente a TI e FW. Per quanto riguarda il raccordo terminale (c.d. verticale), fermo restando quanto previsto dall'accordo e dal *business plan*, i soci potranno valutare anche diverse modalità realizzative. Nel caso di passaggio del cliente ad altro operatore sarà assicurato il diritto di accesso al verticale secondo i principi definiti dalla Delibera AGCom 538/13/CONS¹.

14. L'accordo di investimento prevede anche ulteriori aree di possibile cooperazione, oltre la costruzione di una rete in fibra ottica. In particolare, sia il *business plan*, sia il portale *wholesale* di TI, riportano che, in concomitanza con la costituzione di FF, TI e Fastweb avrebbero raggiunto un accordo in base al quale TI si assicurerà un IRU (*Indefeasible Right of Use*), di durata trentennale, sulle infrastrutture di fibra ottica di proprietà di Fastweb presenti in 6 delle 29 città interessate dal progetto in questione. Fra gli accordi commerciali inclusi nell'operazione vi è il rinnovo del contratto stipulato fra Fastweb e TI a mezzo del quale quest'ultima mette a disposizione della prima la propria infrastruttura di rete passiva nelle medesime città.

15. Inoltre, le Parti hanno concordato di valutare la fattibilità e l'opportunità che FF possa definire una strategia per realizzare la copertura con reti a banda ultra-larga anche in altre aree. Le Parti si sono impegnate altresì a valutare la fattibilità e l'opportunità di collaborare per sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di massimizzare le prestazioni delle reti FTTC.

16. Le Parti sostengono che eventuali effetti di restrizione concorrenziale derivanti dall'accordo di cooperazione sarebbero in ogni caso compensati dagli effetti positivi prodotti dallo stesso, ai sensi del par. 3 dell'art. 101 TFUE.

17. In particolare, esse sostengono che l'accordo consenta di realizzare in tempi più brevi due reti GPON anziché una, a parità di costi, rispetto a quanto possibile con un investimento posto in essere da ciascuna parte indipendentemente. Inoltre, ritengono che la pressione competitiva assicurata

¹ Recante Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete.

da Open Fiber S.p.A. (di seguito anche “OF”) assicuri la traslazione delle efficienze a valle, nella forma di riduzione dei prezzi per i consumatori. In aggiunta, ritengono che il rafforzamento infrastrutturale delle tecnologie in parola sia pre-condizione per lo sviluppo e la diffusione di prodotti innovativi e ad alto potenziale qualitativo, a beneficio dei consumatori. Le restrizioni sarebbero in rapporto di stretta necessarietà con le efficienze evidenziate. Infine, le Parti sottolineano che continueranno a farsi concorrenza restando totalmente autonome nella commercializzazione dei servizi IT basati sulla trasmissione via banda larga e ultra-larga, così come ritengono di dover fronteggiare la concorrenza di terzi, rappresentata da OF.

III. VALUTAZIONI

a. I mercati interessati

i. I servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa

18. FF offrirà servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa. L'accesso all'ingrosso in postazione fissa può essere fornito mediante strumenti diversi quali l'utilizzo di portanti fisiche in rame, in fibra ottica e WLL (*Wireless Local Loop*). In particolare, FF fornirà servizi di accesso alla rete secondaria in fibra ottica e alla verticale.

19. Secondo quanto riportato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), nel 2014 le quote di mercato detenute in termini di numero di linee e di ricavi erano le seguenti:

Tabella 1. Quote di mercato 2014 (%)

	N. Linee	Ricavi
Telecom Italia	95,85	86,96
Altri operatori	4,15	10,04

Fonte: Delibera Agcom n. 623/15/CONS.

20. Fastweb rappresenta un concorrente diretto di TI nei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultra-larga: è stato, infatti, tra i pochi operatori alternativi che, negli ultimi anni, hanno realizzato un investimento per estendere la copertura della popolazione tramite una rete di accesso in architettura FTTC, disponendo di un'infrastruttura di rete in fibra ottica di

ultima generazione, che oggi supera i 40.000 km ed è in continua espansione². Nelle aree in cui dispone di reti di accesso FTTC, acquistando all'ingrosso il *subloop unbundling*, FW è in grado di predisporre un'offerta alternativa di servizi di accesso all'ingrosso.

21. Deve evidenziarsi, inoltre, che servizi *wholesale* sono offerti anche dal nuovo operatore Open Fiber S.p.A., società risultante dalla fusione di Enel Open Fiber S.p.A., Metroweb Italia S.p.A. e le società controllate da quest'ultima. Il controllo di OF è esercitato congiuntamente da Enel S.p.A. e CDP Equity S.p.A.³. OF è attiva nell'installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica sull'intero territorio nazionale. OF si qualifica come operatore puramente *wholesale*.

ii. I servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda larga e ultra-larga

22. TI e Fastweb sono operatori verticalmente integrati. Pertanto, l'intesa deve essere valutata alla luce dei possibili effetti sulla concorrenza anche con riferimento al mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda larga e ultra-larga.

23. TI attualmente detiene la quota di mercato più elevata, pari al 39,6%. Fastweb è il secondo operatore in base alla spesa per servizi finali su rete a larga banda nel 2015, con una quota di mercato pari al 26,9%⁴. La quota di mercato di Fastweb, in termini di spesa, è aumentata nel corso del periodo settembre 2015 – settembre 2016, manifestando una particolare vivacità concorrenziale proprio nel mercato dei servizi a banda larga e ultra-larga⁵. Nel 2015 i ricavi dai servizi a banda larga hanno superato quelli derivanti dalla fornitura di servizi più tradizionali su rete fissa, con 4,9 miliardi di euro di spesa degli utenti finali⁶.

24. Le condizioni in cui si svolge il confronto concorrenziale appaiono omogenee anche nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Pertanto anche tale mercato presenta un'estensione geografica di ampiezza nazionale⁷.

² Cfr. il sito web <http://www.fastweb.it/wholesale/>.

³ Cfr. la Decisione della Commissione C82016)8826 del 15 dicembre 2016, M.8234 - ENEL/CDP EQUITY/CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ENEL OPEN FIBER/METROWEB ITALIA.

⁴ Dati contenuti nella Relazione annuale Agcom 2016.

⁵ Fonte: Osservatorio sulle comunicazioni Agcom.

⁶ Dati contenuti nella relazione annuale di Agcom.

⁷ Anche i dati forniti dalle Parti nella documentazione pervenuta in data 16 novembre consentono di confermare tale conclusione in merito all'estensione geografica dei mercati.

Tabella 2

Quote di mercato (n. linee e spesa per servizi - %)

	N. Linee (set. 2016)	Spesa utenti finali (2015)
Telecom Italia	46,0	39,6
Wind	15,2	12,8
Fastweb	14,9	26,9
Vodafone	13,3	8,5
Tiscali	3,5	3,3
Altri	7,1	8,8

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Agcom.

b. La qualificazione della fattispecie

25. FF è assoggettata al controllo congiunto di TI e Fastweb. Fastweb ha, infatti, il potere di esprimere un veto sulle modifiche al *business plan* e/o sull'adozione di un nuovo piano industriale, nonché sui *budget* annuali. Secondo quanto comunicato dalle Parti, la Società non si qualifica come impresa comune a pieno titolo. In particolare, l'attività della Società avrebbe natura tipicamente consortile, "*ausiliaria al servizio delle imprese madri*" nel senso di cui al par. 95 della Jurisdictional Notice⁸. Inoltre, le società Parti dell'accordo non prevedono che FF possa realizzare più del 20% del proprio fatturato con vendite a terzi⁹. Infine, FF darà in appalto la realizzazione delle infrastrutture alle società costituenti la *Joint Venture*, non essendo dotata di propri mezzi idonei a svolgere in via autonoma le attività oggetto dell'accordo.

26. In definitiva, l'accordo fra le Parti volto alla costituzione della *Joint Venture* (di seguito anche "intesa"), integrando una fattispecie a carattere esclusivamente cooperativo, costituisce un'intesa valutabile ai sensi dell'art. 101.1 TFUE.

c. I profili potenzialmente restrittivi

27. L'accordo sottoscritto da Telecom Italia e Fastweb si inserisce nel contesto di profonda evoluzione tecnologica ed economica che sta interessando il settore delle telecomunicazioni su rete fissa. In tale quadro, l'accordo appare volto alla realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra-larga in modalità FTTH e, secondo quanto dichiarato dalle Parti,

⁸ Comunicazione Consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

⁹ Ivi, par. 98.

consentirebbe uno sviluppo più efficiente di tali infrastrutture.

28. Al contempo, l'accordo tra TI e Fastweb costituisce un'intesa che appare potenzialmente idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno dei mercati interessati o in una parte rilevante di essi. L'intesa in oggetto, infatti, comportando un rilevante coordinamento tra Fastweb e Telecom Italia in scelte strategiche relative alle reti fisse a banda larga e ultra-larga, potrebbe ridurre l'intensità della competizione statica e dinamica, considerando che essa coinvolge i due principali operatori verticalmente integrati operanti nel settore.

29. In primo luogo, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, l'intesa determina una cooperazione strutturale, esclusiva e di lungo periodo, fra TI e FW che, attraverso la *joint venture*, coordineranno le proprie decisioni di investimento sulle reti in fibra e definiranno congiuntamente le condizioni di accesso alle nuove reti. Le Parti, infatti, si sono impegnate a utilizzare in via esclusiva i servizi forniti mediante gli *assets* resi disponibili dalla *joint venture* per la fornitura di servizi alla clientela residenziale e micro-business, corrispondendo a FF un prezzo concordato dalle stesse, e hanno pattuito di non sottoscrivere accordi con società concorrenti della *joint venture*.

30. Oltre alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga, merita particolare attenzione la previsione sopra descritta, in base alla quale TI si assicurerà un IRU trentennale sulle infrastrutture di fibra ottica di proprietà di Fastweb presenti in 6 delle 29 città interessate dal progetto in questione. Tale accordo si aggiunge al descritto rinnovo del contratto stipulato fra Fastweb e TI, a mezzo del quale quest'ultima mette a disposizione della prima la propria infrastruttura di rete passiva nelle medesime città.

31. L'accordo tra i due principali operatori infrastrutturati e attivi nel mercato *retail*, dunque, appare idoneo a condizionare relazioni competitive e evoluzione tecnologica delle reti fisse, con implicazioni sui processi di innovazione delle reti e dei servizi destinati alla clientela finale nel prossimo futuro. Ciò sia con riferimento alle 29 città indicate nel piano che, potenzialmente, ad altre aree del Paese.

32. Nel contesto delineato, inoltre, l'intesa potrebbe altresì comportare un coordinamento nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, che le Parti offriranno sul mercato ai propri concorrenti. Posto che le condizioni tecniche ed economiche che le Parti praticeranno per consentire l'eventuale accesso di terzi all'infrastruttura realizzata dalla *joint venture* appaiono idonee a incidere significativamente sulla concorrenza nel mercato al dettaglio, le

Parti potrebbero avere sia l'incentivo che la capacità di realizzare strategie di preclusione degli *input* di produzione.

33. Infine, in considerazione della natura verticalmente integrata degli operatori coinvolti, la *joint venture* può facilitare il coordinamento delle condotte delle società *partner* anche nella fornitura dei servizi agli utenti finali, a danno di quest'ultimi. Effetto potenziale derivante dall'intesa in esame nei mercati a valle è rappresentato dal possibile coordinamento in ordine ai prezzi praticati alla clientela finale: il nesso strutturale definito dall'accordo, infatti, può potenzialmente consentire alle Parti di coordinare le rispettive politiche commerciali a danno della concorrenza.

d. L'applicabilità del diritto comunitario

34. Il pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Secondo gli orientamenti comunitari, infatti, "*gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato*"¹⁰.

35. In merito, vale considerare che l'intesa in oggetto riguarda l'intero territorio nazionale in quanto suscettibile di limitare la produzione e precludere o limitare l'accesso al mercato nazionale dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e nel menzionato mercato a valle di esso.

e. Eventuale applicabilità dell'art. 101.3 TFUE

36. Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 101.3 TFUE, deve ricordarsi che le condizioni su cui si fonda un'eventuale deroga sulla base del menzionato articolo del Trattato sono: a) il miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato; b) il beneficio per i consumatori; c) la indispensabilità delle restrizioni alla concorrenza; d) la non eliminazione della concorrenza in una parte sostanziale del mercato. Tali condizioni devono essere rispettate cumulativamente, come ricordato dalla stessa

¹⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 (punto 78). Vedi anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.

Commissione con riferimento all'applicazione dell'art. 101.3 TFUE¹¹.

37. Nel corso del procedimento saranno oggetto di valutazione gli elementi adottati dalle Parti in ordine al rispetto delle menzionate condizioni. Occorrerà valutare, in particolare, se le argomentazioni formulate dalle Parti consentano, anche alla luce di uno scenario alternativo (controfattuale), di apprezzare le efficienze derivanti dall'intesa, ai fini della deroga di cui al par. 3 dell'art. 101 TFUE.

RITENUTO, pertanto, che il descritto accordo attraverso il quale si è proceduto alla costituzione dell'impresa comune Flash Fiber S.r.l. e le previsioni ad esso connesse siano suscettibili di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali di Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., in violazione dell'articolo 101 TFUE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Diego Agus;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

¹¹ Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato (2004/C 101/08), punti 34 e ss.

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella